



## COMUNE DI ORNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

### ORDINANZA n. 2 del 16/04/2024

**Oggetto: Ordinanza a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana sul territorio comunale di ornago – vento forte.**

#### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione del centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione Lombardia – Allerta di Protezione Civile n.2024.59 del 15/04/2024, ore 13.45, ALLERTA GIALLA RISCHIO VENTO FORTE (nota mail Regione Lombardia del 15/04/2024 – ore 14.08 – protocollo comunale n. 0009626 del 15/04/2024);

**VISTO** il persistere delle condizioni atmosferiche avverse, raffiche di vento forte;

**TENUTO CONTO** che a causa di raffiche di vento forte, la circolazione stradale e pedonale potrebbe essere pericolosa per eventuale caduta di rami e alberi, segnali stradali e cartelloni pubblicitari;

**PRESO ATTO** che in passato a causa del vento forte, nonostante la manutenzione ordinaria, nei parchi pubblici si sono schiantate al suolo delle piante d'alto fusto e rami vari;

#### VISTI:

- Il “Codice della protezione civile” che stabilisce che il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale provvede all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

- In particolare l'art. 12, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 224/2018, il quale stabilisce che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

**VISTO** l'art. 229 del D.lgs 19/02/1998, n.51, in base al quale gli atti emanati da autorità amministrative sono esecutivi di diritto;

**RITENUTO** che, a tutela della sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Pag. 1 di 3

## VISTI

L'art. 54, comma 2 del D. LGS. 267 del 18 agosto del 2000;

Visto l'art. 229 del D. Lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, in base al quale gli atti emanati da autorità amministrative sono esecutivi di diritto;

Per le motivazioni sopra esposte:

## ORDINA

- **La chiusura del Parco “Gabellini” di Via Verri;**
- **La chiusura del Cimitero Comunale;**
- **Il divieto di accesso a parchi e giardini non recintati;**
- **Il divieto di utilizzo di piste ciclabili alberate;**
- **Il divieto di sosta lungo le strade con presenza di alberature;**

Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore nel periodo di criticità previsto per le zone IM-09 (MB,MI,CO,VA,LC) e IM-10 (LO, MB, MI,BG, CR, LC) di cui alla comunicazione di Allerta specificata in preambolo, ossia con la seguente decorrenza:

**dalle ore 15:00 del 16/04/2024 alle ore 00.00 del giorno 17/04/2024;**

## INVITA

La cittadinanza a transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche e a contattare il numero telefonico del Comando di Polizia Locale 039 62083232 per segnalare possibili situazioni di pericolo.

## DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza per la verifica dell'ottemperanza alla stessa a:

- al competente ufficio comunale per all'Albo Pretorio e sul sito comunale;
- al Corpo di Polizia Locale Brianza Est per quanto di sua competenza e alla Prefettura di Monza e Brianza;
- ai Carabinieri della Locale Stazione;
- alla Questura di Monza;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale on-line, ed attraverso gli altri principali mezzi di comunicazione.

## AVVERTE

1. Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
2. Atteso che l'estrema urgenza non consente invio preventivo dell'avviso al Prefetto previsto;

Pag. 2 di 3

3. Atteso che l'estrema urgenza non consente invio preventivo dell'avviso al Prefetto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà inviato per conoscenza anche al Prefetto;
4. Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine;
5. che la pubblicazione della stessa avverrà all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi;

### **INFORMA CHE**

tutte le informazioni in merito all'oggetto del presente provvedimento potranno essere richieste all'Arch. Barbara Arnoldi - tel. 039-628631 mail: [b.arnoldi@comune.ornago.mb.it](mailto:b.arnoldi@comune.ornago.mb.it);

contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni dalla data di notifica, nei modi previsti dal vigente Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, art. 40 e segg.) oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Ornago, 16 aprile 2024

### **Il Sindaco**

*Daniel Siccardi*

(Documento firmato digitalmente secondo normativa vigente)